

Trieste li 24. Luglio 1850.

**Il Consiglio di Amministrazione**

della Società di Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco.

Visto il rapporto del Capitano Pietro Ma,  
 roechino Comandante del Piroscafo N. 24. Italia, dat. 24. Aprile  
 p. p., col quale annunciava l'investimento di quel legno avvenuto  
 alle ore 1 1/2 a. m. del giorno 21. dello stesso, sulle roccie di Paglio;

Visto il processo verbale appunto in Porto Focchie  
 li 21. Aprile p. p. a bordo del Piroscafo "Italia", nonché gli altri  
 posteriormente appunti sullo stesso legno in Porto di Costanti,  
 Napoli, nei giorni 23. Maggio & 29. Giugno p. p.;

Visto il rapporto dat. 10. Luglio p. p. della  
 Commissione investigatrice di Trieste, delegata ad un definitivo  
 esame sul fatto, in base dei disamontovati processi; risultando  
 dagli atti corvi:

Che il quarto di guardia durante il quale mancò il sinistro,  
 spettava al 1.° Tenente Pietro Marinich, e che questi  
 si abbia costato dagli ordini cui per la buona direzione  
 del bastimento gli furono ingiunti dall'Capitano Pietro  
 Marochino, allorché gli rilasciò il comando;

Che il detto 1.° Tenente sia fondatamente imputabile di  
 negligenza, giacché dai suddetti atti pure risulta che  
 la notte in cui seguì l'investimento era chiara, e che  
 per conseguenza, l'occhio vigilante poteva e doveva  
 vedere il pericolo a tempo per prevenirlo.

Che ebbi il comando al 1.° Tenente Marinich il Capitano  
 Pietro Marochino si ritirò nella Cancelleria per riposare  
 e che per conseguenza era ignaro delle manovre, fratis,  
 cato da esso 1.° Tenente.

Siudica.

Colpevole il 1.° Tenente Pietro Marinich, per avere cambiata

La rotta indicatagli nell'atto che aprisce il quar-  
to di guardia, la quell'infrazione fu causa principa-  
le dell'investimento.

Colpevole il Capitano Pietro Marochino per aver affidata  
la guardia in un passaggio così difficile, come lo è  
quello del Canale di Melolino, al 1.º Tenente Marenich,  
senza aver avuto il fermo convincimento che il me-  
desimo esposto fosse nella navigazione di quei pa-  
raggi, la qual cosa il Capitano Marochino tanto  
più doveva considerare inquantochè era il primo  
viaggio che con lui faceva il Tenente suddetto.

Colpevole trova altresì il Capitano Marochino per non avere  
come suo stesso esposto dove fatta fermare la  
macchina, al momento stesso che il 1.º Tenente  
Marenich gli dichiarò non esser certo della proibizio-  
ne in cui allora si trovava il suddetto bastimento.

Considerando, che la negligenza massima di cui si sono  
resi colpevoli, il Capitano Pietro Marochino e il 1.º Tenente  
Pietro Marenich, in grado proporzionato alle loro funzioni,  
ha avuto per conseguenza l'investimento del Piroscafo N.º 24  
"Italia".

### Condanna.

Il 1.º Tenente Pietro Marenich all'immediato licin-  
giamento, ed il Capitano Pietro Marochino al pagamento di  
una multa correzionale dell'importo della paga normale di  
un mese, a beneficio dell'Istituto Pensioni, rimarcandogli  
in pari tempo il suo malcontento per la condotta da lui  
tenuta in quella circostanza.



20

## Ordina.

La Notificazione del presente giudicato fu iscritta ai suddetti Capitano Pietro Marocchino e 1.<sup>o</sup> Tenente Pietro Marenich, nonché ai rimanenti Capitani dei Piroscafi dello Stabilimento, ed all'Amministrazione dell'Istituto Pensioni del Lloyd Austriaco, nei modi soliti a loro norma e direzione.

Fatto in Trieste il suddetto giorno 24 Luglio 1850.

Del Consiglio di Amministrazione della Società di Navigazione a Vapore del Lloyd Austriaco.

*Solenni Semper* *Etto Morpurgo*

*A. Joppo*  
*Imp 3*